

Legge regionale 14 luglio 2011 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Art. 15

(Disposizioni finanziarie) (1)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 4 e 10 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

Note:

1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 7 maggio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 20 dd. 16 maggio 2012), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.